

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'
DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

- CRITERI LOCALIZZATIVI E PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO-

- Art. 7 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267
- Artt. 61, 68 e 69, legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6
- Allegato A delibera Giunta regionale n. 8/6495 del 23 gennaio 2008
 - Legge 18 giugno 2009, n. 69
- Decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 attuazione Dir. 2006/123/CE "Bolkestein"
 - Legge 30 luglio 2010, n. 122

Presupposti giuridici del regolamento

La legge 287/91, che disciplinava le attività di somministrazione di alimenti e bevande, a seguito della modifica dell'art. 117 della Costituzione attuata con Legge costituzionale 3/2002, non costituisce più l'impianto normativo di disciplina della materia, essendo subentrata la Legge della Regione Lombardia del 24 dicembre 2003 n. 30, pubblicata sul B.U.R.L. del 29.12.2003, in vigore dal 13 gennaio 2004.

Tale legge è stata abrogata espressamente dal nuovo **Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere**, di cui alla L.R. 2.2.2010 n. 6 (di seguito indicato come "T.U.").

Il nuovo testo unico riprende i contenuti della legge previgente e prevede che i Comuni stabiliscano i criteri relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di sede, sulla base degli indirizzi emanati dalla Regione Lombardia. Tali indirizzi sono stati emanati con D.G.R. Lombardia 23 gennaio 2008 n. 8/6495, dunque in vigore della precedente disciplina normativa. La rispondenza dei contenuti del T.U. rispetto alla legge regionale 30/2003 determina la sostanziale vigenza di tali indirizzi, fino a nuova emanazione. Occorre poi tenere in considerazione il nuovo impianto della legge 241/1990, per quanto attiene ai termini di conclusione del procedimento.

La nuova disciplina regionale, accogliendo i principi di libera concorrenza sancita a livello normativo dall'art. 3 del d.l. 223/06, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, che vieta di imporre il rispetto di *"limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale subregionale"*, nonché i contenuti delle più recenti posizioni giurisprudenziali, abbandona il concetto di pianificazione dei pubblici esercizi basata sul criterio dei "contingenti numerici", conciliando gli interessi puramente commerciali con altri, quali la sicurezza e mobilità stradale, la quiete e la sicurezza pubblica, consentendo l'introduzione di prescrizioni d'esercizio per specifiche tipologie di esercizi, più impattanti rispetto agli interessi in questione.

Dato il rilievo assunto in particolare a livello comunitario del principio di libera concorrenza, elevato a valore primario ed inderogabile dell'attività economica, si ritiene che limitazioni alla libertà di impresa (sancita a livello costituzionale dall'art. 41) possano essere introdotte solo sulla base di motivate e prevalenti esigenze di utilità sociale.

Il presente regolamento, nel definire le regole procedurali che attengono l'attivazione di nuovi esercizi, i trasferimenti ed ampliamenti degli esistenti e relativi subingressi, attua i contenuti della Dir. 2006/123/CE (detta "direttiva Bolkestein") così come recepiti a livello nazionale nel decreto legislativo n. 59 del 22 marzo 2010, all'art. 64 "Somministrazione di alimenti e bevande" e viene adeguato alle modifiche introdotte dalla legge 122 del 30 luglio 2010 all'art. 19 della legge 241/90 (che sostituisce la dichiarazione di inizio attività - d.i.a. - con la segnalazione certificata di inizio attività - s.c.i.a.). Viene nello specifico tenuta presente la particolare valenza dell'attività ai fini della pubblica sicurezza, stante la previsione di cui all'art. 79 della l.r. 6/2010, il cui svolgimento non può prescindere da un titolo di natura autorizzatoria. Per tale motivo i trasferimenti dei pubblici esercizi (di seguiti indicati p.e.) disciplinati dal d.lgs 59/2010 con un provvedimento di natura autorizzatoria, quale la d.i.a. ad efficacia differita, vengono ora assoggettati ad autorizzazione espressa, stante la natura non autorizzatoria della s.c.i.a.;

Restrizioni di carattere quantitativo o territoriale inerenti l'apertura di nuovi p.e. sono previste a livello programmatico unicamente in caso sussistano motivi imperativi di interesse generale, dunque limitatamente

alle zone del territorio meritevoli di una particolare tutela sulla base di parametri oggettivi, in caso di ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità, per cui si rende impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo (in particolare per il consumo di alcolici) e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio ed alla mobilità. Particolari previsioni di tutela sono introdotte relativamente alle aree di particolare rilevanza storico, artistico-culturale o ambientale, al solo fine della salvaguardia dei valori in esse rappresentati, o per motivate esigenze finalizzate ad evitare addensamenti di traffico veicolare, di disturbo alla quiete o di pericolo alla sicurezza pubblica.

Per gli esercizi a rilevante impatto sull'ambiente urbano (attività con apertura serale, anche abbinate ad attività di trattenimento e svago o dotate di spazi di somministrazione all'aperto) vengono previste particolari misure di mitigazione del rumore, al fine di salvaguardare la tutela dell'ambiente e della salute.

Pertanto, i contenuti del presente regolamento sono armonizzati con le finalità espresse nella normativa comunitaria e nazionale di recepimento e viene emanato ai sensi dell'art. 7 del d.lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", concernendo una materia attribuita per competenza al Comune.

Lo stesso regolamento definisce le prescrizioni d'esercizio al fine di salvaguardare gli interessi meritevoli di tutela e fa proprie le finalità espresse dal T.U., nell'art. 61 "Finalità":

- a) lo sviluppo e l'innovazione della rete dei pubblici esercizi in relazione alle esigenze dei consumatori ed alla valorizzazione delle città e del territorio;
- b) la trasparenza e qualità del mercato;
- c) la tutela della salute e della sicurezza dei consumatori;
- d) la salvaguardia delle aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico ed ambientale;
- e) la compatibilità dell'impatto territoriale dell'insediamento dei pubblici esercizi con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento acustico ed ambientale;

I contenuti sono conformi agli indirizzi regionali emanati in applicazione a quanto espresso dall' art. 68 comma 2 del T.U. l.r. 6/2010, che concernono la disciplina inerente:

- a) al procedimento concernente le richieste di autorizzazione relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande affinché venga assicurata la trasparenza e la celerità dell'azione amministrativa;
- b) ai criteri localizzativi dei nuovi insediamenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con particolare riguardo a fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, all'armonica integrazione con le altre funzioni ed alla disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico;
- c) alle attività svolte dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande così come elencate al punto 6.1 allegato A alla d.g.r. 6495/2008;
- d) alle modalità di tutela dei locali storici.

Il sistema di programmazione dei p.e. nel territorio di Legnano si conforma ai principi e criteri previsti dall'ordinamento sovraordinato (comunitario e nazionale) e non introduce misure regolatorie che incidano direttamente o indirettamente sull'equilibrio tra domanda ed offerta, consentendo interventi limitativi esclusivamente collegabili alla tutela di valori di rango equivalente al principio di libera iniziativa economica, escludendo, pertanto, ogni tipo di salvaguardia di una quota di mercato in favore degli esercizi esistenti.

Art. 1 Finalità

Il presente regolamento definisce le condizioni di rilascio delle autorizzazioni per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e le relative procedure autorizzatorie, in applicazione degli artt. 68 e 69 comma 2 della l.r. 2.2.2010, n. 6 (di seguito definito come "T.U.") e dell'Allegato A alla Delibera della Giunta Regionale n. VIII/6495 del 23.1.2008 (di seguito definiti come "indirizzi regionali"), nonché le procedure autorizzative e le prescrizioni d'esercizio in relazione agli interessi pubblici meritevoli di tutela, quali la mobilità urbana, la quiete, l'usufruzione di spazi pubblici.

Art. 2 Disciplina autorizzatoria

Dal punto di vista istruttorio, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è assoggettata ai requisiti morali e professionali previsti dalla legge, nonché ai criteri programmatici ed agli interessi pubblici di cui all'art. 64 del d.lgs 59/2010, recepiti all'interno del presente piano in relazione agli elementi di qualità richiesti ed a valutazione di merito, relativamente ai motivi imperativi di interesse generale di cui all'art. 8, comma 1, lettera h) dello stesso decreto nonché in relazione alla particolare valenza del relativo titolo autorizzatorio di "licenza di pubblica sicurezza" di cui all'art. 86 del t.u.l.p.s. (testo unico di pubblica sicurezza) ¹.

Pertanto, nei casi in cui la normativa assoggetta l'attività ad un atto di natura autorizzatoria viene richiesto ai sensi del presente regolamento il rilascio di un formale atto di autorizzazione, come nel caso di nuove autorizzazioni e trasferimenti degli esercizi esistenti.

L'ampliamento dell'esercizio è assoggettato a comunicazione ai sensi dell'art. 71 della l.r. 6/2010.

Art. 3 I criteri localizzativi e prescrizioni d'esercizio

I criteri localizzativi dei nuovi insediamenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le prescrizioni d'esercizio per le attività in essere, espressi nel presente piano (**allegato B**), hanno riguardo ai fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico ed ambientale, all'armonica integrazione con altre funzioni ed alla disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande e la tutela di interessi meritevoli di carattere generale. L'**allegato A**) contiene la rilevazione della consistenza degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; l'andamento demografico della popolazione; la quantificazione dell'offerta e della domanda, introdotta nel presente regolamento al solo fine di evidenziare la situazione attuale delle attività in questione.

Art. 4 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata all'interno di immobili o in strutture collocate su suolo privato.

La presente disciplina è applicabile, qualora compatibile, alle attività di somministrazione collocate su suolo pubblico o aperto al pubblico, nonché alle attività elencate nell'art. 68 comma 4 lett. a) del T.U.

¹ Tale condizione è prevista espressamente dalle leggi:

- art. 79 della L.R. 6/2010: "sono fatte integralmente salve le disposizioni di cui agli artt. 86 e 110 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, le disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali .. nonché ogni altra disposizione statale in materia di ordine e sicurezza pubblica"
- art. 152 del reg. tulps (dpr 635/1940 regolamento per l'esecuzione del Testo unico di p.s.) comma 2 "per le attività ricomprese tra quelle indicate dall'art. 86 del t.u.l.p.s. disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, ..svolge anche, previa verifica delle condizioni stabilite dalla legge, le funzioni di autorizzazione ai fini del predetto art. 86.."

Art. 5 Attività di somministrazione e titoli abilitativi

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta:

- a) ad autorizzazione di cui all'art. 69 del T.U., nei casi di nuova apertura o trasferimento di sede di esercizi esistenti;
- b) a comunicazione ad effetto differito in caso di ampliamento di esercizio, ai sensi art. 71 della l.r. 6/2010;
- c) a comunicazione ad effetto immediato in caso di trasferimento di gestione o titolarità degli esercizi, ai sensi art. 75 delle l.r. 6/2010;

L'autorizzazione è valida unicamente per i locali in essa indicati e può essere permanente, stagionale o temporanea.

La domanda o la comunicazione devono essere presentate a mano o inoltrate in via telematica oppure inviate via fax all'ufficio del Comune competente e devono indicare quanto espressamente specificato dagli indirizzi regionali.

Le richieste di autorizzazione relative ad attività di somministrazione nelle quali la stessa è esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, devono indicare la superficie riservata a ciascuna attività.

La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata alla presenza di un dipendente pubblico addetto, nelle forme prescritte dal D.P.R.n.445 del 2000, articolo 38; in alternativa è ammessa l'allegazione di copia di un valido documento d'identità (non autenticato).

Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste di autorizzazione, sono comunicate all'interessato con qualunque mezzo, purchè idoneo, e devono essere regolarizzate o completate entro il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione; in tal caso il termine di cui all'art. 69, comma 7, del T.U. rimarrà sospeso e riprenderà a decorrere dalla presentazione di idonea documentazione.

Art. 6 Requisiti di accesso e d'esercizio

L'attività di somministrazione è subordinata al possesso, da parte del titolare e/o gestore, dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.u.l.p.s.), nonché di quelli morali e professionali previsti dall'art. 71 commi 1, 2 e 6 del d.lgs 59 del 26 marzo 2010, recepiti nella nuova formulazione della l.r. 6/2010 - agli artt. 65 e 66 - dopo le modifiche introdotte dalla l.r. 3/2011.

Costituisce requisito professionale valido anche l'esercizio in proprio dell'attività per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente.

Art. 7 Esercizio dell'attività

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché nel rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico e delle norme sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministero dell'Interno (*D.M. 17 dicembre 1992 n. 564*), anche in caso di ampliamento della superficie.

Art. 8 Domanda di autorizzazione e disciplina istruttoria

Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione ai sensi del comma 5 dell'art. 69 del T.U. e nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo.

L'accoglimento ed il rigetto della domanda sono comunicati all'interessato entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda attestata dal protocollo del Comune. In mancanza di emanazione di provvedimento espresso da parte della pubblica amministrazione, la domanda si intende accolta.

L'esame della domanda in sede istruttoria riguarda la conformazione dell'attività da svolgersi ai presenti criteri, alle altre norme vigenti, statali o regionali, ed ai regolamenti comunali in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di polizia urbana, nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il comune accerta la conformità dei locali ai criteri stabiliti per la sorvegliabilità degli stessi ai sensi del decreto Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992 n. 564, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva.

L'esame della domanda ed il rilascio dell'autorizzazione non sono subordinate alla presentazione da parte del richiedente della documentazione di cui alle lettere a, b, c, e, f, g, del p.to 3.1 allegato A alla d.g.r. 6495/2008.

Prima di iniziare l'attività e comunque entro trecentosessantacinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale (art. 69, comma 8, l.r. 6/2010 vigente) il richiedente deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza, producendo la rimanente documentazione non presentata all'atto della domanda.

Al fine di conformare l'attività amministrativa ai principi di "buona amministrazione" e per esigenze di economia procedimentale, nel caso in cui già in fase istruttoria e sulla base della documentazione prodotta o dello stato di fatto dei luoghi riscontrato, dovesse rilevarsi la non conformità dell'attività che si intende svolgere alla disciplina su indicata, nonché ai criteri e prescrizioni contenute nel presente o altro regolamento locale, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla possibilità, da parte dell'interessato, di regolarizzare la propria situazione prima dell'inizio dell'attività stessa. A tal fine l'ufficio competente può richiedere un supplemento d'istruttoria, sospendendo i termini del procedimento, al fine di verificare tale evenienza.

Nel caso ciò risulti oggettivamente impossibile, l'autorizzazione non verrà rilasciata ma sarà emanato formale atto di diniego.

La diversa destinazione d'uso dei locali rispetto a quella consentita per l'attività di somministrazione alimenti e bevande può essere causa di diniego di autorizzazione nel caso la stessa risulti assolutamente incompatibile con tale funzione e sussistano motivi preclusivi di ordine urbanistico che non ne consentano la regolarizzazione.

Art. 9 Documentazione allegata alla domanda di autorizzazione

Conformemente agli indirizzi regionali vigenti, alla richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione devono essere allegati:

- a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione (espressa in mq), debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17.12.1992, n. 564, nonché la dislocazione dei parcheggi di cui al punto d);
- b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico-edilizia e di agibilità dei locali;
- c) il certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VVF tramite l'ufficio deputato dal Comune;

- d) la certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi, ove previsti in relazione a quanto disposto dall'art. 25;
- e) la documentazione di previsione di impatto acustico in base al successivo art. 26;
- f) la d.i.a.p. di cui alle ll.rr. 1/2007 e 33/2009 e conseguenti decreti attuativi (solo ai fini della notifica per quanto previsto dalle norme igienico sanitarie) per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, che l'ufficio deputato del Comune provvederà ad inviare alla ASL competente;
- g) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
- h) l'indicazione della denominazione dell'attività secondo le tipologie previste dalla D.G.R. Lombardia VIII/6495 del 23 gennaio 2008.

La domanda di autorizzazione è presentata al Comune con l'indicazione delle generalità o della denominazione, o ragione sociale, della residenza o sede legale e della nazionalità del richiedente e dell'ubicazione del locale nel quale si intende esercitare l'attività.

L'esame della domanda ed il rilascio dell'autorizzazione non sono subordinate:

- 1) alla disponibilità da parte dell'interessato, già all'atto della presentazione della domanda o nel corso dell'istruttoria, dei locali nei quali intende esercitare l'attività;
- 2) all'indicazione dell'eventuale persona da preporre all'esercizio;
- 3) alla presentazione preventiva del certificato sanitario di igienicità dei locali e di quello di prevenzione incendi.

Prima di iniziare l'attività e comunque entro trecentosessantacinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale il soggetto deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza.

In ogni caso, obbligatoriamente, l'inizio dell'attività resta subordinato al possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 69 del T.U. e dal presente articolo.

Nel caso l'ufficio responsabile del procedimento verifichi (anche su segnalazione di organi preposti) l'irregolarità dell'attività o la non conformità ai requisiti e presupposti di legge, l'autorizzazione rilasciata potrà essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 76 del T.U. o dichiarata decaduta ai sensi dell'art. 64, comma 8, d.lgs. 59/2010.

La mancata produzione della documentazione suindicata prima dell'inizio dell'attività può essere motivo di decadenza dell'autorizzazione stessa.

Art.10 Comunicazione di inizio del procedimento

All'atto di presentazione della richiesta di autorizzazione, l'ufficio protocollo rilascia apposita ricevuta. L'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione comunica al richiedente le seguenti indicazioni: l'ufficio comunale competente, l'oggetto del procedimento promosso, la persona responsabile del procedimento e l'ufficio nel quale si possa prendere visione degli atti.

Il Comune affigge copia dell'avvio del procedimento relativo al rilascio di nuove autorizzazioni al proprio albo pretorio nelle forme previste dalla legge. Tale adempimento soddisfa pienamente le esigenze di partecipazione degli interessati al procedimento stesso.

Art. 11 Denominazione delle attività di somministrazione

Le attività di somministrazione sono denominate secondo le tipologie previste dal punto 6 della DGR Lombardia VIII/6495 del 23 gennaio 2008, conformemente all'attività esercitata.

Il cambio di denominazione di un'attività esistente potrà comportare l'obbligo, da parte del titolare, su richiesta dell'ufficio competente, di produrre la certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi, nonché la documentazione di previsione di impatto acustico, di cui alle lettere d) e e) dell'art. 9 e, nel caso di attività serale, di adeguare la stessa alle prescrizioni d'esercizio previste nel presente regolamento.

Art. 12 Ubicazione degli esercizi nelle aree da sottoporre a tutela per motivi di sostenibilità sociale ed ambientale

Al fine di garantire la sostenibilità sociale, ambientale e di viabilità delle attività di somministrazione di alimenti e bevande a forte impatto attrattivo, assicurando l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la sicurezza stradale, la tutela della salute e della quiete dei residenti, il rilascio di autorizzazione all'apertura ed al trasferimento di sede, nonché l'ampliamento degli esercizi in questione, negli ambiti successivamente individuati, è subordinato al raggiungimento del livello minimo di qualità di cui al comma successivo del presente articolo.

Le particolari zone da sottoporre a tutela – in coerenza con le valutazioni assunte nel percorso di formazione del primo Piano di Governo del Territorio della città di Legnano- coincidono con le *Aree A-Ambiti dei nuclei di antica formazione* così come attualmente individuate dalla bozza di Piano delle Regole approvata dalla Giunta Comunale in data 15 febbraio 2011 e successivamente come risulteranno dai documenti definitivi del nuovo strumento urbanistico generale nonché con gli immobili ricompresi nel *Repertorio degli edifici e dei complessi edilizi di valore storico identitario* allegato al medesimo Piano delle Regole: in tali zone, ad ogni elemento di qualità specificato nella tabella 1 di cui all'allegato B), è attribuito un determinato punteggio. La somma dei punteggi massimi assegnati ai predetti elementi di qualità è pari a 100. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 dovrà essere raggiunto un punteggio minimo **non inferiore a 60**, che si ottiene sottraendo dalla somma dei punteggi relativi agli elementi di qualità la somma dei punteggi di penalizzazione assegnati agli elementi di impatto indicati nella tabella 2.

In tali zone o zone adiacenti occorre, tra l'altro, avere riguardo a preservare il patrimonio storico-artistico degli edifici, evitando soluzioni architettoniche e pubblicitarie che possano costituire pregiudizio.

L'eventuale autorizzazione rilasciata per locali adiacenti a tali zone può contenere prescrizioni in tal senso finalizzate.

A tal fine l'ufficio comunale competente dovrà avvalersi delle valutazioni tecniche della commissione competente, espresse in sede di esame della pratica edilizia o della pratica pubblicitaria relativa. Il termine di conclusione del procedimento resterà nel frattempo sospeso e riprenderà a decorrere dopo l'emanazione del suddetto parere. A tal fine si applica l'art. 16 della legge 241/90.

Il rilascio dell'autorizzazione è altresì subordinato alla valutazione positiva riguardo l'impatto veicolare indotto e ambientale, che non dovrà costituire motivo di pregiudizio per il particolare valore di pregio dell'immobile o della zona.

Art. 13 Trasferimento di sede dell'esercizio

Il trasferimento di sede dell'esercizio è soggetto a nuova autorizzazione; La stessa sarà rilasciata fatta salva la conformità dell'attività e dei locali ai requisiti e presupposti di legge, nonché ai criteri e vincoli stabiliti nel presente regolamento, in modo particolare a quanto previsto all'art. 8 e 9.

Art. 14 Ampliamento dell'esercizio

L'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, ancorchè inerente l'utilizzo di spazi aperti esterni ai locali d'esercizio, è soggetto a comunicazione e può essere effettuato dopo 30 giorni dalla presentazione della stessa.

Nella comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo il soggetto interessato dichiara di aver rispettato i regolamenti di polizia urbana, igienico-sanitario, edilizio e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso.

L'ampliamento del locale potrà comportare l'obbligo, da parte del titolare, di produrre la certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi nonché la documentazione di previsione di impatto acustico, di cui alle lettere d) e e) dell'art. 9 del presente regolamento e il punto 9 della d.g.r. VIII/6495 del 23 gennaio 2008.

L'ampliamento dell'esercizio è comunque soggetto alla verifica della sorvegliabilità dei locali, ai sensi del decreto Min. Interno 17 dicembre 1992, n. 564.

Nel caso l'ampliamento determini condizioni d'esercizio diverse in relazione all'impatto acustico e/o viabilistico nella zona, nonché delle condizioni di sicurezza, si applicherà la disciplina prevista nel presente regolamento per attività analoghe.

Art. 15 Trasferimento della proprietà o gestione dell'attività (subingresso)

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'esercizio di somministrazione per atto tra vivi o per causa di morte comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che ne sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 75 del T.U. .

Dal 13 gennaio 2004 i soggetti che subentrano in autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a), b) e d) della legge 287/91 hanno diritto alla reintestazione dell'autorizzazione originaria quale tipologia unica.

Il subentrante in possesso della qualificazione professionale può iniziare l'attività contestualmente alla presentazione della S.C.I.A. al Comune, ove disponga del possesso dei requisiti morali richiesti.

Nel caso di subingresso per **causa di morte**, il termine per riprendere l'attività deve essere calcolato dalla data di acquisto del diritto all'eredità, ossia la data di apertura della successione che coincide con quella del decesso del titolare dell'autorizzazione (Tar Lazio, sez. II; n. 64/94).

Nel caso in cui il subentrante non sia in possesso del requisito professionale, potrà continuare a svolgere l'attività fino a un anno dall'apertura della successione anche in carenza di tale titolo.

Nel caso di subingresso **tra vivi**, il subentrante, dal momento in cui è legittimato ad esercitare l'attività, può cedere l'esercizio stesso in proprietà o gestione, purchè la possibilità di subtrasferire l'esercizio sia stata prevista dal suo dante causa.

Nel caso di assenza dei requisiti professionali o in presenza di impedimenti di qualsiasi genere, l'attività deve essere ripresa entro un anno dall'acquisizione del relativo titolo, pena decadenza dell'autorizzazione.

Art. 16 Distributori automatici

L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico di cui all'art. 5 comma 1 lett a) del presente regolamento.

E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

Art. 17 Attività accessorie

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande abilita all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi previsti dalle normative vigenti, purchè risulti attività secondaria senza alcuna predisposizione di arredi/locali a ciò finalizzati.

Art. 18 Autorizzazioni temporanee

In occasione di riunioni straordinarie di persone il Comune, nel cui territorio si svolge la manifestazione, può rilasciare l'autorizzazione per lo svolgimento temporaneo dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 1 è subordinato alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti morali e professionali previsti per l'esercizio dell'attività di somministrazione dalla normativa vigente, nonché all'accertamento delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Le autorizzazioni temporanee non possono avere durata superiore a quella della manifestazione e hanno validità solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione.

Art. 19 Cessazione dell'attività

Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che cessa definitivamente di esercitare l'attività deve trasmettere al Comune competente, entro trenta giorni dalla cessazione, apposita dichiarazione scritta allegando l'autorizzazione stessa. Colui che cessa l'attività in caso di trasferimento di proprietà o di gestione dell'impresa è tenuto a dichiarare la cessazione dell'attività preventivamente o contestualmente alla dichiarazione del subentrante, utilizzando la relativa modulistica regionale.

Art. 20 Chiusura temporanea degli esercizi

Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico è tenuto a comunicare al Comune la chiusura temporanea dell'esercizio solo se superiore a trenta giorni consecutivi.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.

Art. 21 Orario di attività e obblighi conseguenti

Il Sindaco, previa consultazione con le parti sociali di cui all'art. 23 dei presenti criteri, fissa l'orario di apertura e chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, conformemente ai criteri di cui al T.U. e agli indirizzi regionali.

I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato sulla base dell'attività esercitata che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti massimi e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale, anche ad esercizio chiuso.

L'orario scelto dall'esercente può essere continuato o intervallato.

La scelta dell'orario deve essere comunicata al Comune, sia in caso di nuova apertura dell'esercizio che di subingresso o di trasferimento in altra sede. Tale comunicazione deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività. In caso di modifica, l'adozione del nuovo orario potrà determinare l'applicazione delle misure previste nel presente regolamento poste a tutela della quiete pubblica.

L'esercente è tenuto ad osservare l'orario prescelto e a comunicare al Comune con almeno due giorni lavorativi di anticipo, l'eventuale modifica non occasionale dell'orario di apertura e chiusura.

Non sono soggetti alle disposizioni sugli orari di cui al presente provvedimento le attività di somministrazione poste nelle aree di servizio lungo le autostrade ed all'interno delle stazioni ferroviarie, nonché quelle all'interno di strutture ricettive che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande in forza di atto autorizzatorio rilasciato per l'attività principale.

Art. 22 Orari degli esercizi a carattere misto

Gli esercizi a carattere misto che congiuntamente alla attività di somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o di servizi, osservano l'orario di apertura e di chiusura previsto per l'attività prevalente. Il carattere di prevalenza è determinato con riguardo alla superficie destinata a ciascuna attività.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati all'interno degli impianti stradali di distribuzione carburanti, osservano l'orario di apertura e chiusura dell'impianto.

Art. 23 Forme di consultazione delle parti sociali

Ogni forma di commissione prevista dalla vigente normativa è sostituita, ai sensi dell'art. 41 legge 449/97, nonché dall'art. 11 del d.l. 223/06 convertito in legge 248/06, da forme di consultazione obbligatoria per le questioni di cui al comma successivo con le Associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, nonché con Associazioni rappresentative dei consumatori presenti a livello territoriale.

Il Comune, per mezzo dell'ufficio competente, dovrà provvedere alla consultazione preventiva riguardo le seguenti situazioni:

- a) alla programmazione delle attività dei pubblici esercizi;
- b) alla definizione dei criteri e delle norme generali per il rilascio delle autorizzazioni relative ai pubblici esercizi e alle loro modificazioni;
- c) alla determinazione degli orari di esercizio dell'attività e ai programmi di apertura (art. 109, comma 2, T.U.).

Il parere di tali organismi dovrà pervenire entro venti giorni dalla richiesta; In mancanza l'Ufficio competente procederà prescindendo dallo stesso.

Nel caso di pareri discordi, l'ufficio competente potrà indire una conferenza di servizio, al fine di valutare in un unico contesto le diverse posizioni: a tale conferenza parteciperanno rappresentanti delle associazioni di categoria in numero proporzionale alla rappresentatività provinciale e, comunque, non inferiore a un membro per associazione.

Si applicherà in quanto compatibile la disciplina prevista dalla legge 241/90.

Art. 24 Superfici degli esercizi

I presenti criteri non stabiliscono alcun limite minimo né massimo di superficie per l'esercizio.

I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto di normative edilizio-urbanistiche e igienico-sanitarie, devono comunque avere superfici adeguate, idonee ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore tali da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata (tipologia).

La definizione di limiti dimensionali degli esercizi ammissibili nelle diverse zone del territorio e la disciplina delle condizioni per l'insediamento, nel quadro delle valutazioni complessive di governo del territorio, è affidata alla specifica competenza dello strumento urbanistico generale.

Art. 25 Parcheggi

Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono le condizioni per garantire un'adeguata dotazione di spazi o parcheggi indispensabili per l'attuazione, la funzionalità e la fruibilità dei nuovi insediamenti di pubblici esercizi ed una loro corretta integrazione urbana.

La certificazione di cui all'art. 9 comma 1 lett. d) del presente regolamento deve contenere:

- a) la relazione inerente la localizzazione e dotazione dei parcheggi pertinenziali (privati e con titolo di legame) annessi all'esercizio stesso, la localizzazione e dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico utilizzabili dalla clientela del locale; oppure di parcheggi privati – di proprietà di terzi (privati ma assoggettati all'uso pubblico) accessibili dalla clientela negli orari di apertura dell'esercizio;
- b) la descrizione della rete viaria esistente, dei flussi di traffico, della situazione relativa alla mobilità ed ai servizi di trasporto collettivo;
- c) lo studio di compatibilità viabilistica commisurato ai caratteri dimensionali dell'intervento;
- d) previsione dei flussi di traffico a seguito dell'apertura della nuova struttura ed illustrazione delle soluzioni che si intendono adottare per il miglioramento della mobilità sulla rete viaria.

In caso di attività che comporti un impatto viabilistico limitato, l'ufficio comunale competente potrà richiedere una documentazione minimale limitata agli elementi di cui al punto a) (es. per tipologie quali bar-caffè con attività prevalente diurna etc) a condizione che la superficie lorda del locale sia inferiore a 100 mq. ed insista in ambiti in cui non sussistono particolari problematiche legate alla mobilità ed alla sosta veicolare.

Art. 26 Impatto acustico ambientale

Il rilascio di nuova autorizzazione per i pubblici esercizi e il trasferimento di sede degli esercizi esistenti è subordinato alla presentazione, da parte dell'interessato, di una valutazione previsionale di impatto acustico che deve tenere presente anche l'impatto veicolare indotto, tenuto conto anche della disponibilità di parcheggi nelle adiacenze dell'esercizio, a firma di tecnico abilitato in materia.

La stessa può essere presentata anche in forma di autocertificazione contenente la dichiarazione di rispettare nell'esercizio dell'attività i limiti fissati dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico e di ottemperare prontamente a eventuali inviti dell'Amministrazione comunale per la riconduzione della rumorosità nei limiti sopra indicati.

La documentazione è richiesta anche nel caso di trasformazione e/o ampliamento del locale che possa ingenerare un differente e più marcato impatto acustico derivato dall'uso di strumentazioni sonore o dall'affluenza di avventori.

La valutazione previsionale di impatto acustico, conformemente alle disposizioni della normativa vigente, è trasmessa da parte del Comune, per la relativa valutazione, all'ARPA territorialmente competente. L'eventuale parere negativo dell'ARPA, sia in fase di valutazione della **previsione** di impatto acustico sia, **successivamente**, in fase di esercizio dell'attività, comporta l'adeguamento del locale entro il termine previsto dal Comune, fatto salvo l'eventuale adozione di provvedimenti immediati atti a limitarne il disturbo.

Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande che danno origine ad inquinamento acustico si applicano le normative attuative della Legge 447/95 e del DPCM 14 novembre 1997.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dall'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Tutela della salute dei non fumatori).

La documentazione da presentare per la valutazione di impatto acustico è la seguente:

- 1. planimetria generale in scala 1:2000 (stralcio strumento urbanistico generale), in cui sia individuata l'attività (colorata in rosso) e gli edifici circostanti;
- 2. planimetria schematica da cui si rileva con esattezza :

- 2.1 il locale e eventuali altre stanze;
 - 2.2 la destinazione d'uso delle varie parti del locale;
 - 2.3 gli edifici confinanti;
 - 2.4 la collocazione dell'impianto musicale e la stazioni di controllo, nonché le casse acustiche e relativo orientamento;
 - 2.5 eventuale piano-bar e/o impianti TV
- 3. relazione tecnica in cui viene descritta la struttura del locale, la distanza dalle abitazioni, l'origine delle emissioni sonore (comprese quelle di eventuali condizionatori, aspiratori etc), la frequenza e durata dell'emissione musicale (orari e giorni), eventuali sistemi adottati per la prevenzione dei disturbi sonori (es. taratura amplificatore a chiave), relazione di cui all'allegato D del DPCM 18 settembre 1997.
 - 4. Valutazione di impatto acustico secondo le modalità stabilite nell'allegato B al DPCM 1.3.1991 (con impianto di diffusione musicale spento, con impianto in funzione, data, luogo rilevamento, strumentazione utilizzata, valori in Leq (A) rilevati del rumore residuo e ambientale, differenza rilevata tra rumore residuo e ambientale etc).

La documentazione di previsione di impatto acustico in parola, deve essere presentata ai sensi dell'art. 5 della L.R. 13/2001, secondo le modalità e i criteri tecnici di redazione stabiliti dalla D.G.R. 08/03/2002 n. 7/8313.

Per quanto concerne le attività svolte in **orario serale** nonché quelle site in **specifici ambiti**, si applicano le prescrizioni d'esercizio espresse nel presente regolamento, contenute nell'allegato B-3).

Art. 27 Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione è revocata dal responsabile dell'ufficio competente nei casi specificati all'art. 76 del T.U. .

I casi che costituiscono comprovata necessità per le proroghe indicate sono stabiliti dai criteri regionali.

La proroga non è concessa in caso di mancata richiesta delle autorizzazioni e abilitazioni igienico-sanitarie, ovvero delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie, ovvero in caso di ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

Art. 28 Criteri localizzativi e prescrizioni d'esercizio

Fermo restando il rispetto delle prescrizioni specifiche previste dagli strumenti urbanistici generali, costituisce fattore condizionante per il rilascio di nuova autorizzazione o assenso al trasferimento di sede o di significativo ampliamento, nonché di regolare esercizio dell'attività di somministrazione, il rispetto dei criteri localizzativi e prescrizioni d'esercizio, della disciplina normativa dei limiti stabiliti per particolari esigenze di tutela di cui all'allegato B) del presente regolamento, in quanto parametri che agiscono su fattori legati alla sostenibilità ambientale, sociale e viabilistica delle zone in cui andranno ad insistere i nuovi esercizi.

Art. 29 Entrata in vigore

La presente regolamentazione entra in vigore al decimo giorno dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio comunale all'albo pretorio comunale.

Allegati :

- allegato A) - caratteristiche territoriali

- allegato B) - criteri localizzativi e regolamentazione dei pubblici esercizi
- allegato C) - carta della disciplina delle aree e repertorio degli edifici e dei complessi edilizi di valore storico identitario
- allegato D) iter esame

Allegato A)

CARATTERISTICHE TERRITORIALI

Il territorio dei Comune di Legnano.

Legnano è un Comune della Provincia di Milano, che si colloca a circa 25 km a nord del Capoluogo.

Al 31.12.2009 la popolazione di Legnano ammontava a n° 58.362 abitanti.

Le vie di comunicazione sono agevoli. La ferrovia collega la città al Capoluogo , attraversando tutti centri abitativi dell'asse Milano - Varese (tra cui Rho, Busto Arsizio)

Le comunicazioni su strada sono assicurate dalla presenza del- casello autostradale Mi laghi (ramo Mi-Va), dalla SS33 – Sempione - e dalla provinciale SP12.

L'abitato dei Comune si compone dei nucleo centrale (zona tra l'asse dei Sempione e la ferrovia) , dell'abitato «oltresempione» e "oltrestazione".

La superficie totale è di mq. 17.659.000 così ripartita:

zona Centro: mq. 3.847.000 zona Oltresempione: . mq. 4.763.000

zona Oltrestazione : mq. 9.049.000.

Le zone corrispondono alle tre circoscrizioni in cui è suddiviso il territorio.

- Scuole di ogni ordine e grado:

Scuole materne:n. 12 (di cui n. 3 statali)

Scuole elementari: n. 11 (di cui 8 statali)

Scuole medie inf.: n. 5 (di cui 3 statali)

Scuole medie sup.: n. 7 (di cui 4 statali).

- Trasporti urbani ed extraurbani

Sono attive 5 linee di bus extraurbani (che collegano Legnano ai paesi limitrofi) e 7 linee urbane. Esiste un servizio taxi da P.zza S. Magno e dalla Stazione.

La P.zza S. Magno (zona centrale) costituisce un contesto di valore storico-architettonico notevole, per la presenza della basilica (del '500) e della nuova piazza, oggetto di completa riqualificazione nell'anno 2007.

Le zone commerciali

Alla luce dei criteri regionali e delle finalità del presente piano, il territorio viene considerato nel suo insieme.

L'incremento demografico e i pubblici esercizi presenti

L'incremento demografico e lo sviluppo degli esercizi di somministrazione

anno	Zone	Abitanti	Esercizi A	Esercizi B
1993	tutto il territorio	50.709	47	137
1995/96	tutto il territorio	52.518	48	144
1999/00	tutto il territorio	53.964	48	147
13.01.2005	Tutto il territorio	56.157	172	
	zona 1	7.051	53	
	zona 2	49.106	119	
31.12.2009	Tutto il territorio	58.362	224	
	Zona 1	7.500	57	
	Zona 2	50.862	167	

Gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande

La consistenza attuale degli esercizi di somministrazione rapportata ai parametri provinciali/regionali

La differenza tra esercizi di tipo A, B e C (con prevalenza della somministrazione) è stata completamente abolita dalla L.R. 30/03 .

Il rapporto abitanti/esercizio è indicativo per stabilire la consistenza della rete di attività di somministrazioni presenti sul territorio, ancorchè non influente rispetto alle valutazioni programmatiche delle nuove aperture (per i motivi espressi in premessa).

A tal proposito si rapporta la situazione di Legnano (totale e per singole zone) con quella della Provincia di Milano² (dati anno 2001) e della Regione Lombardia.

Situazione anno 2001 (dato provinciale : ISTAT-censimento 2001)

ANNO 2001	Prov. Milano	Legnano Totale	Ex zona 6 centro	Resto territorio
Abitanti	3.707.201	53.964	6.075	47.889
n° esercizi tipo B	7840	147	46	101
Rapporto Abitanti /esercizi Tipo B	472	264	132	474
n° esercizi tipo A	4.619	48	12	36
Rapporto Abitanti /esercizi Tipo A	802	1124	506	1.330

Situazione Regione Lombardia³ – anno 2006-08

Abitanti (anno 2008)	9.800.000
n° Esercizi (ultimo dato : giugno 2006)	40.717
Rapporto Abitanti /esercizi	241

LEGNANO . Situazione attuale:

ANNO 2009 al 31.12.2009	LEGNANO Totale	Nuova zona 1 (centro)	Resto del territorio
Abitanti	58.362	7.500	50.862
Esercizi attivi	224	57	167
Rapporto abitanti/esercizi	260	131	304

² ultimo dato disponibile a livello provinciale

³ N° abitanti regione lombardia : dato istat 2009 / n° pubblici esercizi lombardia : dato Fipe giugno 2006

dato medio :

	Rapporto abitanti/esercizi
PROVINCIA MILANO (dato 2001)	297
LOMBARDIA (dato 2006)	241
LEGNANO (dato 2009)	Media 260 (zona 1 : 131 zona 2 : 304)

Come si evince dalla tabella, la consistenza degli esercizi di Legnano rapportata al numero di abitanti è superiore al dato provinciale/regionale per la zona 1 (centro) , mentre risulta leggermente inferiore per quanto concerne il resto del territorio.

Le criticità e caratteristiche territoriali

Sono tre i documenti di riferimento che descrivono la situazione territoriale del Comune di Legnano:

- a) il Documento Programmatico del Piano di Governo del Territorio – approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 164 del 27 ottobre 2009
- b) il Documento Preliminare – Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del PGT - approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 173 del 9 novembre 2009
- c) il piano di disciplina della sosta ed infomobilità della Città di Legnano- approvato in C.C. il 30 giugno 2009.

I documenti a) e b) hanno assunto ruolo propedeutico nel processo di formazione del primo Piano di Governo del Territorio della città di Legnano, approdato -alla data di stesura del presente regolamento- all'approvazione della Bozza del Documento di Piano (con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 18 ottobre 2010) e alla Bozza del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi (con deliberazione di Giunta Comunale n. ... del 15 febbraio 2011).

Di seguito si riassumono alcune specifiche ivi contenute che servono a sostenere le scelte programmatiche di seguito sviluppate riguardo le nuove aperture di p.e..

A) L'elemento demografico e la conurbazione urbana

Il territorio di Legnano risulta fortemente urbanizzato e riscontra una forte densità abitativa, sia in rapporto all'estensione territoriale sia all'area urbanizzata, anche maggiore rispetto alle altre città limitrofe di medie dimensioni (Busto Arsizio, Gallarate, Castellanza).

Il consumo di suolo risulta uno dei più alti in assoluto dell'intero bacino "altomilanese" (secondo solo a Busto Arsizio), con valori che oscillano tra il 50% e il 70%: tale ultimo dato si rileva nella zona centrale e in alcune aree abitative di più antico sviluppo urbano.

Le aree "antropizzate" della città (che includono residenze, servizi, attività commerciali e produttive, infrastrutture, parchi e giardini) si assestano intorno al 70% dell'intero territorio, risultando così suddivise: 52,64% ad uso residenziale, 31,53% ad uso industriale, artigianale, commerciale o servizi.

Valori nettamente maggiori rispetto al dato del legnanese (40,77%) e della Provincia di Milano (38,85%). Nel periodo 1951- 2001 si rileva un aumento dei residenti notevole (+ 42%), in particolare dovuto recentemente al saldo positivo migratorio.

B) La mobilità urbana e la sosta

Gran parte dell'attrattività di Legnano risiede nel centro, stante la consistenza dei complessi abitativi, il carattere fortemente urbano del tessuto, la concentrazione di attività di servizi e commerciali.

I principali punti attrattori del perimetro **centrale** cittadino (intendendo in senso allargato la zona centrale tra la ferrovia e la SS33 Sempione) si possono così individuare:

- Servizi pubblici terziari (tribunale, uffici amministrativi comunali) ;
- La presenza di attrattori commerciali privilegiati (c.so Garibaldi, zona ZTL, via XXV aprile, c.so Magenta, p.zza Don Sturzo, Galleria Cantoni), nonché il mercato settimanale centrale, oltre all'alta densità di pubblici esercizi e attività artigianali;
- Gli istituti scolastici (4 istituti superiori, 4 istituti primari – secondari);
- La ZTL centrale e la nuova Piazza S. Magno:

Il centro di Legnano risulta compreso tra tre aste parallele (la SS33, la ferrovia e il fiume Olona), accentuando la concentrazione di funzioni e servizi in un'area di estensione relativamente ridotta rispetto al resto del territorio: in particolare l'offerta scolastica risulta molto più articolata rispetto ad ogni altra realtà di dimensioni simili (Rho, Busto Arsizio).

Ciò determina un'elevata attrattività di Legnano, in particolare concentrata nella parte centrale, che richiama un ingente carico di traffico veicolare, sia in orario diurno sia serale-notturno. A ciò si aggiunge il traffico di attraversamento che, da recenti rilievi del novembre 2009, risulta tra i più alti dell'intero bacino altomilanese (toccando punte di 20-25% del traffico totale).

Tali indagini hanno evidenziato un carico ingentissimo di traffico su C.so Italia (direttiva centrale) pari a 2.000 veicoli/h, in orario di punta, in alcune tratte particolarmente critiche.

A livello generale, si rileva per i residenti un *indice della mobilità* (ossia il grado di spostamento nel territorio) piuttosto elevato, pari a una media 2,1/giorno (rispetto a 1,8 della Provincia e 1,8 su scala regionale).

Così gli *indici di motorizzazione*: per Legnano pari a 59,3 auto/100 ab., superiore al dato provinciale e regionale.

La concentrazione veicolare in Città e soprattutto nella zona centrale risulta dunque elevata durante tutto l'arco della giornata e, nei week end, anche nelle ore serali-notturne.

Tale situazione si ripercuote negativamente sulla sosta dei veicoli, le cui aree disponibili risultano alquanto scarse.

Con l'introduzione nel luglio 2009 della nuova disciplina della sosta (spiegata nel piano su indicato) è stato creato un nuovo parcheggio sotterraneo a pagamento nell'area ex Cantoni (1.400 posti circa): lo stesso risulta attualmente sotto utilizzato, in particolare nelle ore serali-notturne, stante l'abitudine degli automobilisti di utilizzare i parcheggi a raso.

Nei periodi primaverili- estivi, si riscontra lungo le direttrici dell'area centrale (in particolare lungo C.so Italia) l'abitudine alle "vasche" da parte di automobilisti, che creano notevoli problemi dal punto di vista del disturbo e dell'inquinamento atmosferico. Il fenomeno viene favorito dalla massiccia presenza di locali pubblici.

C) I fattori ambientali : il rumore e l'inquinamento atmosferico

Il Comune di Legnano appartiene alla "zona A1" (agglomerati urbani) a massima criticità per la qualità dell'aria, ricadendo nella zona critica dell'asse del Sempione.

Rispetto all'inquinamento acustico, in base a rilievi del 2003 ed alla zonizzazione acustica, si rileva un superamento dei valori limite nel periodo diurno-notturno in percentuali elevate (87-88% delle rilevazioni), con intensità mediamente maggiori di 7dB.

La principale fonte di rumore è il traffico veicolare, in particolare di attraversamento del centro abitato.

Di tale situazione ne risente il centro cittadino, interessato da ingenti volumi di traffico che creano congestioni e peggioramento della qualità dell'aria e del clima acustico in generale.

Notevoli problemi di disturbo sono determinati dall'attività dei pubblici esercizi, in particolare nel periodo primaverile-estivo, dovuto sia alle emissioni musicali sia agli assembramenti di persone all'esterno degli stessi.

Tali problematiche hanno determinato l'emanazione dell' Ord. Sindacale n. 349 del 7.08.01 di contenimento del disturbo e salvaguardia del riposo delle persone, che prescrive il limite delle ore 1.00 per le emissioni sonore nei locali, interni e all'esterno, salvo l'adozione di particolari misure di insonorizzazione.

D) Il fattore sicurezza urbana

L'attenzione dell'Amministrazione rispetto alla tutela della "sicurezza urbana", intesa quale bene pubblico da tutelare attraverso *"attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale"*⁴ è sempre stata alta, al fine di interpretare al meglio i fenomeni che interagiscono in ambito territoriale sugli interessi a ciò preposti.

Alcuni ambiti particolarmente critici da questo punto di vista sono stati oggetto di interventi di videosorveglianza (Z.T.L., c.so Italia, zona stazione, etc).

Al fine di contrastare con maggior efficacia i fenomeni di degrado, insicurezza ed abuso di alcool, sono state emanate 5 ordinanze "sicurezza"⁵.

Analisi conclusiva

L'analisi su indicata ha come fine quello di definire le zone del territorio che necessitano di maggior tutela, in relazione ai fattori riferiti al traffico, all'inquinamento, al disturbo e, in genere, alle condizioni di vivibilità dell'ambiente urbano, al fine di preordinare nuove aperture di esercizi pubblici all'interesse generale e prevalente di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità del nuovo insediamento.

Dall'analisi svolta, risulta una situazione così indicata:

la **zona centrale** è caratterizzata da un contesto urbano di valore storico-architettonico e presenta un'elevata qualità del servizio di somministrazione, rispetto al numero e tipologia di esercizi presenti, riscontrando però criticità dal punto di vista della sanità pubblica (inquinamento atmosferico e da rumore), della mobilità urbana e della sicurezza in generale.

⁴ art. 1 D.M. 5 agosto 2009- decreto Maroni

⁵ n. 106 del 26.2.2009 disposizioni di contrasto al consumo, acquisto di sostanze stupefacenti; n. 107 del 26.2.2009 disposizioni antidegrado aree xx settembre/rossini e de gasperi/italia; n. 423 del 22.7.2009 interventi partecipativi a tutela della sicurezza urbana (zona Cantoni e De Gasperi; n. 435 del 29.7.2009 disposizioni di contrasto consumo alcolici da parte minori di 16 anni, n. 113 del 22.3.2010 inerente la galleria commerciale Cantoni

Allegato B)

CRITERI LOCALIZZATIVI E REGOLAMENTAZIONE DEI PUBBLICI ESERCIZI

B-1)

DISCIPLINA NORMATIVA DEI LIMITI STABILITI PER PARTICOLARI ESIGENZE DI TUTELA

Particolari prescrizioni e limiti all'esercizio dell'attività di somministrazione, sono introdotti in applicazione alle disposizioni normative regionali di cui all'**allegato A alla D.G.R. n. 8/6495 del 23 gennaio 2008** e conformemente alle previsioni di cui all'art. 12 e 64 del d.lgs. n. 59 del 26 marzo 2010:

- ai sensi art. 12 d.lgs 59/2010, nei casi in cui sussistono motivi imperativi di interesse generale, l'accesso e l'esercizio di un'attività di servizio possono, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti:
 - a) restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori;
- ai sensi art. 64 comma 3 del d.lgs 59/2010, al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione... Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi ed indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture, limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di visibilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale...
- ai sensi del punto 7.1 d.g.r. 8/6495, per motivate esigenze di traffico, di disturbo della quiete o alla sicurezza pubblica o simili e comunque non allo scopo di limitare la concorrenza, potranno essere stabiliti limiti di distanza tra gli esercizi;
- ai sensi del punto 7.2. d.g.r. 8/6495, per le attività di somministrazione ad **apertura prevalentemente serale**, abbinata ad attività di intrattenimento o svago di qualunque tipo o dotate di spazi di somministrazione all'aperto, viene prevista una valutazione preventiva riguardo l'idoneità dell'ubicazione e possono essere richieste particolari misure di mitigazione del rumore, prevedendo fasce di rispetto tra gli esercizi e luoghi meritevoli di particolare tutela.
- ai sensi del punto 9.2. d.g.r. 8/6495, è possibile stabilire per l'apertura di nuovi esercizi o l'ampliamento degli esistenti una dotazione effettiva di spazi a parcheggio aggiuntiva rispetto a quella minima già prevista dalla normativa vigente per le strutture a destinazione commerciale, al fine di rendere compatibili tali attività con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità e alla mobilità dei consumatori. Tale disponibilità può essere conseguita mediante accordi con i proprietari di altre aree che garantiscano l'uso delle stesse nelle ore di apertura dell'esercizio.

B-2 Ubicazione degli esercizi nelle aree da sottoporre a tutela. Sostenibilità sociale ed ambientale.

TABELLA 1 punteggi relativi agli elementi di qualità.

	Elementi di Qualità	Punteggio
	Sostenibilità ambientale	
1	Distanza* dagli altri pubblici esercizi: < a 50 metri da 51 a 100 metri > a 100 metri	0 6 10
2	Distanza* dagli immobili destinati a residenza: < a 50 metri da 51 a 100 metri > a 100 metri	0 6 10
	Accessibilità	
3	Disponibilità di parcheggi pertinenziali in proprietà o ad uso esclusivo pari almeno al 100% della superficie di somministrazione (25mq = 1 posto auto) adiacenti il locale o a una distanza* < a 50 metri da 51 a 100 metri da 101 a 200 metri	12 8 4
	Sostenibilità sociale	
4	Insonorizzazione dei locali, certificata da tecnico abilitato	16
5	Climatizzazione del locale che permetta di operare a finestre chiuse anche nella bella stagione	12
6	Utilizzo di sistemi per il risparmio idrico (es.: rubinetti provvisti di sensori, recupero acqua di riciclo degli impianti frigoriferi, ecc.)	4
7	Utilizzo di apparecchiature e strumenti per il risparmio energetico (es.: impianti per lo spegnimento automatico delle luci) o utilizzo di energie rinnovabili	4
8	Misure di mitigazione per il rispetto della quiete quali **: Servizio di cortesia e controllo del flusso dei clienti durante l'esercizio dell'attività Sensori per il rilievo del disturbo Altri strumenti e o interventi di mitigazione	14
9	Serrande avvolgibili comandate da motore elettrico dotato di silenziatore o altri sistemi di chiusura insonorizzati	3
	Elementi di eccellenza	
10	Ambiente per fumatori	7
11	N° posti a sedere in ragione di 1 posto ogni 1,5 mq. di superficie di somministrazione	5
12	Presenza di menù in diverse lingue e/o possibilità di pagamento elettronico	3

* la misurazione delle distanze di cui ai criteri n.1,2 e 3 si effettua in metri lineari, tra i numeri civici assegnati agli immobili interessati, seguendo il percorso pedonale più breve; l'eventuale attraversamento delle strade verrà effettuato ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale.

** la misurazione degli strumenti di mitigazione è da intendersi:

al servizio di cortesia e controllo dei flussi è attribuito un punteggio pari a 5, ad ogni altro elemento di mitigazione un punteggio pari a 3; la sommatoria di tutti i punteggi non può, comunque, essere superiore a 14

TABELLA 2 punteggio di penalizzazione

	Elementi di impatto	Punteggio
1	Superficie effettiva del locale adibita a somministrazione: < 50 mq da 50 a 100 mq da 101 a 200 mq > 200 mq	0 3 6 10
2	Rapporto tra area esterna utilizzata per la somministrazione e superficie effettiva interna ai locali adibita a somministrazione: fino a 1/5 (20%) da 1/5 a 1/4 (25%) da 1/4 a 1/3 (33%) da 1/3 a 1/2 (50%) da 1/2 a 1/1 (100%)	3 6 9 12 15
3	Attività di somministrazione accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività (punto 6.1 lett. i DGR VIII/6495 del 23/01/2008)	5

B- 3)

In applicazione ai predetti criteri, vengono determinate le seguenti **prescrizioni d'esercizio**:

A) Misure a salvaguardia della quiete pubblica per esercizi ad elevato impatto acustico

L'Ufficio comunale competente, per l'esercizio di attività di somministrazione ad apertura serale (dopo le 22), abbinata ad attività di intrattenimento e svago (spettacoli dal vivo o di intrattenimento, karaoke e simili) o dotate di spazi di somministrazione all'aperto, richiede - al momento della presentazione della SCIA attestante l'effettivo inizio - le seguenti condizioni:

misure di mitigazione dei rumori che garantiscano la tutela della quiete pubblica, attestate attraverso specifica relazione di impatto acustico redatta da tecnico abilitato ai sensi della legge 447/97, formata da una relazione **previsionale** e da una relazione **successiva** all'inizio attività, quest'ultima da prodursi entro 30 gg. dall'inizio della stessa.

Tale previsione si applica anche agli esercizi già esistenti, qualora introducano modificazioni nell'attività tali da ricondurli alla tipologia su indicata ovvero sussistano motivate ragioni d'interesse pubblico basate su oggettive situazioni di disturbo alla quiete pubblica.

Nel caso le misure adottate non siano conformi a quanto previsto dalle relazioni presentate o risultanti inadeguate a ripristinare le condizioni di vivibilità ambientale, nonché in caso di mancata o irregolare presentazione delle rilevazioni di cui sopra, l'attività di intrattenimento o svago non potrà essere esercitata oltre le ore 22.00 se all'aperto o le ore 24.00 se svolta all'interno dei locali, salvo prescrizioni più restrittive nel caso di particolari esigenze di tutela della quiete pubblica. Negli stessi casi, l'attività di somministrazione all'aperto non potrà protrarsi oltre le ore 22.00.

In ogni caso, dopo le ore 01.00 dovrà cessare ogni genere di emissione musicale e/o causa di disturbo ricondotta all'attività del locale nelle pertinenze esterne l'esercizio.

Tali limitazioni d'orario costituiscono prescrizioni d'esercizio ai sensi dell'art. 9 del T.u.l.p.s.

B) Limitazioni o divieti introdotti a fronte di motivi imperativi di interesse generale

Nel caso in cui sussistano situazioni di criticità oggettivamente individuabili di sostenibilità ambientale, sociale o di viabilità urbana o di altri interessi di cui all'art. 8 comma 1 lett. h) del d.lgs 59/2010, nell'ambito delle attività di cui al punto precedente e/o conseguenti ad assembramenti di avventori all'esterno dell'esercizio, tali attività potranno essere oggetto di divieti o limitazioni, anche d'orario, imposti tramite provvedimenti a ciò finalizzati.

C) Misure a tutela della quiete in presenza di siti particolarmente sensibili

Nel caso in cui il locale di somministrazione sia limitrofo a luoghi di cura e riposo nonché a luoghi di culto, le attività di cui al primo periodo del punto A), anche se svolte in orario diurno, non potranno in alcun modo compromettere il clima acustico circostante la zona. A tal fine il gestore del pubblico esercizio dovrà in via preventiva adottare ogni misura di mitigazione dei rumori necessaria a garantire la quiete e le funzioni naturali di tali luoghi, anche relativamente al traffico veicolare indotto. In caso contrario, ogni attività di intrattenimento e svago e/o di somministrazione all'aperto non potrà essere svolta e, se iniziata, dovrà cessare.

D) Misure di tutela delle zone di "interesse storico-ambientale"

Al fine di tutelare particolari zone di pregio coincidenti con le zone di "interesse storico-ambientale" di cui all'art. 12 del piano, sono vietate nelle stesse zone ed immediate adiacenze soluzioni architettoniche o pubblicitarie tali da costituire pregiudizio.

Si considerano nelle "immediate adiacenze" i locali situati in vista dei monumenti, delle chiese e basiliche, nonché dei fabbricati storici-artistici e comunque ad una distanza dagli stessi non inferiore a 100 mt, seguendo il percorso pedonale più breve.

A tal fine il procedimento amministrativo di rilascio di nuova autorizzazione, è aggravato secondo quanto stabilito dall'art. 12 del piano ed il rilascio della stessa è altresì subordinato alla valutazione positiva riguardo l'impatto veicolare indotto, che non dovrà costituire motivo di pregiudizio per il particolare valore di pregio dell'immobile o della zona.

Le occupazioni esterne da parte degli esercizi, con manufatti, tavolini o altro, dovranno perseguire criteri estetici tali da non pregiudicare il contesto artistico- storico-architettonico in cui si inseriscono, secondo le prescrizioni dettate dall'Amministrazione comunale e sulla base di una valutazione preventiva da parte della commissione edilizia e decoro urbano comunale.

E) Misure a salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica

Qualora l'attività svolta è motivo di grande affluenza di pubblico all'interno di locali o nelle immediate pertinenze, anche esterne purchè nell'ambito del perimetro dell'esercizio, tale da costituire possibile pregiudizio per la sicurezza e l'incolumità pubblica, l'Amministrazione potrà far verificare le condizioni di sicurezza dagli Organi preposti, in relazione in particolare alle esigenze di prevenzione incendi di cui al D.M. 19/08/96, quale fonte normativa applicabile per similitudine. In tal caso, potranno essere adottate prescrizioni di limitazione del numero massimo di avventori che potranno accedere e permanere nei locali e pertinenze in questione.

F) Trasferimenti di sede ed ampliamenti di superficie

Il trasferimento di sede di un esercizio esistente è subordinato al rispetto di quanto suindicato.

L' ampliamento di superficie di un esercizio esistente è soggetto al rispetto dei parametri e prescrizioni d'esercizio su indicate, qualora l'intervento possa influenzare in maniera significativa il clima acustico della zona o ingenerare flussi di pubblico e traffico aggiuntive.

allegato C) - carta della disciplina delle aree e repertorio degli edifici e dei complessi edilizi di valore storico identitario

Costituiscono allegato al presente regolamento i seguenti documenti del Piano di Governo del Territorio:

PIANO DELLE REGOLE – Carta della disciplina delle aree – Tav. RP.01

PIANO DELLE REGOLE – Edifici o complessi edilizi di valore storico identitario – Tav. RA.07

Qualsiasi variante introdotta nei contenuti dei suddetti elaborati si intende automaticamente recepita nel presente regolamento

allegato D) iter esame PRATICA

passaggi	Documento esaminato	finalità	Passaggi ulteriori
A	PIANO DELLE REGOLE (PGT) Tav. RP.01 – Classificazione della disciplina delle aree PIANO DELLE REGOLE (PGT) Tav.RP.04 – Norme Tecniche di Attuazione	Verifica di compatibilità dell'attività di pubblico esercizio alla disciplina urbanistica dell'immobile Verifica localizzazione Aree A-Ambiti dei nuclei di antica formazione da sottoporre a tutela per motivi di sostenibilità sociale ed ambientale di cui all'art. 12 del presente regolamento	
	PIANO DELLE REGOLE (PGT) Tav. RA.07 - Edifici o complessi edilizi di valore storico identitario PIANO DELLE REGOLE (PGT) Repertorio degli edifici e dei complessi edilizi di valore storico-identitario	Verifica localizzazione degli immobili ricompresi nel <i>Repertorio degli edifici e dei complessi edilizi di valore storico identitario</i> da sottoporre a tutela per motivi di sostenibilità sociale ed ambientale di cui all'art. 12 del presente regolamento	
B	PIANO DELLE REGOLE (PGT) Tav.RP.04 – Norme Tecniche di Attuazione Titolo III - Commercio e Pubblici esercizi	Classificazione rispetto alla matrice della circolazione e della sosta	
C	REGOLAMENTO PUBBLICI ESERCIZI	Condizioni di insediabilità dell'esercizio rispetto aree da sottoporre a tutela (art. 12)	Nel caso l'esercizio sia ubicato in tali aree: valutazione sostenibilità sociale e ambientale (B2- tab. 1 e 2)
	REGOLAMENTO PUBBLICI ESERCIZI	Tipologia e attività dell'esercizio rispetto prescrizioni d'esercizio B3	Per esercizi ad attività serale o con intrattenimento o con spazi all'aperto: Applicazione prescrizioni previste all. B-3) a-b-c-d-e-f- a seconda tipologia

APPENDICE NORMATIVA

Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno."

Omissis

Art. 12 Requisiti subordinati alla sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale

1. Nei casi in cui sussistono motivi imperativi di interesse generale, l'accesso e l'esercizio di una attività di servizio possono, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, essere subordinate al rispetto dei seguenti requisiti:

- a) restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori;
- b) requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico;
- c) obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società;
- d) requisiti diversi da quelli relativi alle questioni disciplinate dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, o da quelli previsti in altre norme attuative di disposizioni comunitarie, che riservano l'accesso alle attività di servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attività esercitata;
- e) il divieto di disporre di più stabilimenti sul territorio nazionale;
- f) requisiti che stabiliscono un numero minimo di dipendenti;
- g) tariffe obbligatorie minime o massime che il prestatore deve rispettare;
- h) l'obbligo per il prestatore di fornire, insieme al suo servizio, altri servizi specifici.

omissis

Art. 64 Somministrazione di alimenti e bevande

1. L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. Il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma sono soggetti a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, rispettivamente primo e secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. E' subordinata alla dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235.

3. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i Comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.

4. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante.

5. L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie.

6. L'avvio e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

7. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostituito dal seguente:

"6. Sono escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande:

- a) al domicilio del consumatore;

- b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
- c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
- e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
- f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- h) nei mezzi di trasporto pubblico.”.

8. L'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi:

- a) qualora il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 1 e 2;
- b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno. In tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali;
- d) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottantagioni.

9. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostituito dal seguente: “1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la dichiarazione di inizio di attività, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio.”.

10. L'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n.287, sono abrogati.

Art. 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 ovvero a misure di sicurezza non detentive;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

6. L'esercizio in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti il commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

L.R. 2-2-2010 n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere.

Pubblicata nel B.U. Lombardia 1° febbraio 2010, n. 5, suppl. ord. 5 febbraio 2010, n. 3.

Testo modificato dalla [L.R. 21 febbraio 2011, n. 3](#) "Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2011". Pubblicata nel B.U. Lombardia 25 febbraio 2011, n. 8, S.O.

Capo III - Somministrazione di alimenti e bevande

Art. 61

Finalità.

1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa comunitaria, delle disposizioni legislative dello Stato e nel quadro delle competenze concorrenti, al fine di garantire:

a) lo sviluppo e l'innovazione della rete dei pubblici esercizi in relazione alle esigenze dei consumatori e alla valorizzazione delle città e del territorio;

b) la trasparenza e la qualità del mercato;

c) la tutela della salute e della sicurezza dei consumatori;

d) la corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti usati;

e) la salvaguardia delle aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico ed ambientale;

f) la compatibilità dell'impatto territoriale dell'insediamento dei pubblici esercizi con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento acustico ed ambientale;

g) la valorizzazione e promozione della cultura enogastronomica e delle produzioni tipiche della Regione;

h) la salvaguardia e la riqualificazione della rete dei pubblici esercizi nelle zone di montagna e nei comuni di minore consistenza demografica favorendo l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni o servizi attraverso agevolazioni tributarie ed interventi volti al sostegno di tali attività, proposti dagli operatori di concerto con i comuni interessati e finanziati secondo le procedure e con le risorse di cui al titolo V, capo II;

i) la tutela e la salvaguardia dei locali storici secondo le procedure e con le risorse previste al titolo V, capo II.

Art. 62

Ambito di applicazione.

1. Il presente capo si applica all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande definita all'articolo 64, comma 1, lettera a), e inoltre all'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:

a) mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività;

b) presso il domicilio del consumatore;

c) in locali non aperti al pubblico;

d) su aree pubbliche, ai sensi del titolo II, capo I, sezione III, limitatamente ai requisiti di cui agli articoli 65 e 66.

2. Il presente capo non si applica all'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:

a) ai sensi della disciplina di cui alla [legge regionale 16 luglio 2007, n. 15](#) (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati; nell'ambito di tali attività l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande è effettuato sulla base del possesso dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66;

b) ai sensi della disciplina di cui alla [legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31](#) (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale);

c) da parte dei circoli privati nell'ambito della disciplina di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235](#) (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati).

Art. 63

Tipologia dell'attività.

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
 2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono somministrare alimenti e bevande nel rispetto del Regolamento (CE) del 29 aprile 2004, n. 852 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari) e delle leggi regionali vigenti in materia di sanità.
 3. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha l'obbligo di comunicare al comune l'attività o le attività individuate per tipologia negli indirizzi generali di cui all'articolo 68 che intende esercitare nel rispetto del [Regolamento \(CE\) 852/2004](#) e delle leggi regionali vigenti in materia di sanità.
 4. A seguito della comunicazione di cui al comma 3 il comune integra il titolo autorizzatorio rilasciato ai sensi della [legge 25 agosto 1991, n. 287](#) (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sulla attività dei pubblici esercizi) con l'indicazione della nuova attività.
-

Art. 64

Definizioni.

1. Ai fini del presente capo si intende:
 - a) per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati;
 - b) per superficie aperta al pubblico l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o comunque a disposizione dell'operatore, se privata;
 - c) per somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico l'attività svolta dalle mense aziendali, dagli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nonché quella svolta in forma esclusiva presso il domicilio del consumatore;
 - d) per attrezzature di somministrazione tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali di cui alla lettera a), ivi compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale, ritenute idonee dalle leggi sanitarie vigenti;
 - e) per somministrazione nel domicilio del consumatore, l'organizzazione nel domicilio dello stesso di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate;
 - f) per domicilio del consumatore non solo la privata dimora, ma anche il locale in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di convegni, congressi o cerimonie.
-

Art. 65

Requisiti morali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ⁽²⁴⁾.

1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:
 - a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla [L. n. 1423/1956](#), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla [L. n. 575/1965](#), ovvero a misure di sicurezza non detentive;
 - g) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

3. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

4. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'[articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998](#).

5. Il comune al quale viene chiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande accerta il possesso dei requisiti di cui al comma 1. A tal fine può avvalersi della CCIAA territorialmente competente sulla base di convenzioni stipulate anche tra le rappresentanze degli enti locali e la medesima CCIAA.

(24) Articolo così sostituito dall'[art. 23, comma 1, lettera v\), L.R. 21 febbraio 2011, n. 3](#).

Art. 66

Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

1. L'esercizio di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, in proprio o presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti ⁽²⁵⁾.

2. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 1 è effettuato ai sensi dell'articolo 65, comma 5 ⁽²⁶⁾.

3. [Il possesso del requisito cui al comma 1, lettera a), è valido altresì ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare] ⁽²⁷⁾.

4. Le modalità di organizzazione, la durata, le materie e i requisiti di accesso alle prove finali del corso professionale di cui al comma 1, lettera a), i titoli di studio validi in sostituzione del corso professionale medesimo e i corsi professionali di aggiornamento obbligatorio per chi già esercita l'attività di somministrazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.

(25) Comma così sostituito dall'[art. 23, comma 1, lettera x\), L.R. 21 febbraio 2011, n. 3](#).

(26) Comma così modificato dall'[art. 23, comma 1, lettera y\), L.R. 21 febbraio 2011, n. 3](#).

(27) Comma abrogato dall'[art. 23, comma 1, lettera w\), L.R. 21 febbraio 2011, n. 3](#).

Art. 67

Disposizioni per i cittadini dei Paesi non europei e dell'Unione europea.

1. Il comune al quale viene richiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande accerta il possesso dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66 anche per il periodo di residenza in Italia dei:

a) cittadini e delle società dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (UE) che possono esercitare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel rispetto delle normative internazionali e degli indirizzi di programmazione regionale. Nel caso di società l'accertamento dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66 è esteso a tutti i membri del consiglio di amministrazione;

b) cittadini degli Stati membri dell'UE e società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'UE ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'UE, a condizione che, se hanno soltanto la sede sociale all'interno dell'UE, la loro attività presenti un legame effettivo e continuato con l'economia di uno Stato membro dell'UE, secondo le modalità previste dal [decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206](#) (Attuazione della [Direttiva 2005/36/CE](#) relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della [Direttiva 2006/100/CE](#) che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

2. Per le verifiche di cui al comma 1, il comune può avvalersi della CCIAA territorialmente competente sulla base di convenzioni stipulate anche tra le rappresentanze degli enti locali e la medesima CCIAA.

Art. 68

Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

1. La Giunta regionale, sentito il parere delle rappresentanze degli enti locali, delle associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale e sentita la commissione consiliare competente, definisce gli indirizzi di carattere generale sulla base dei quali i comuni stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

2. Gli indirizzi di cui al comma 1 contengono indicazioni per i comuni relative:

a) al procedimento concernente le richieste di autorizzazione relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande affinché venga assicurata la trasparenza e la celerità dell'azione amministrativa;

- b) ai criteri localizzativi dei nuovi insediamenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con particolare riguardo a fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, all'armonica integrazione con le altre funzioni ed alla disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico;
 - c) alle attività svolte dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
 - d) alle modalità di tutela dei locali storici.
3. Gli indirizzi ed i criteri di cui al comma 1 devono tenere conto dei consumi extra-domestici, della popolazione residente e fluttuante, dei flussi turistici e delle diverse caratteristiche del territorio regionale al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande ed il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 61.
4. La programmazione regionale di cui al comma 1 non si applica per il rilascio delle autorizzazioni relative all'attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuare:
- a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari. L'attività di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento. Non costituisce attività di intrattenimento la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
 - b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici;
 - c) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
 - d) nel domicilio del consumatore;
 - e) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'articolo 72;
 - f) nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;
 - g) nelle attività da effettuarsi all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.

Art. 69

Funzioni autorizzatorie dei comuni.

1. Il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente capo e degli atti connessi è di competenza del comune competente per territorio.
2. I comuni stabiliscono, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 78, i criteri relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di sede per le zone soggette alla programmazione di cui all'articolo 68 ⁽²⁸⁾.
3. L'apertura e il trasferimento di sede per le zone soggette alla programmazione di cui all'articolo 68 degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio ⁽²⁹⁾.
4. La domanda di autorizzazione è presentata al comune competente con l'indicazione delle generalità o della denominazione, o ragione sociale, della residenza o sede legale e della nazionalità del richiedente e dell'ubicazione del locale nel quale si intende esercitare l'attività.
5. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. La data di presentazione è attestata dal timbro postale di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda ovvero, nel caso di presentazione della domanda a mano, dall'apposizione su di essa del timbro datario dell'ufficio ricevente.
6. L'esame della domanda ed il rilascio dell'autorizzazione non sono subordinate:
 - a) alla disponibilità da parte dell'interessato, già all'atto della presentazione della domanda o nel corso dell'istruttoria, dei locali nei quali intende esercitare l'attività;
 - b) all'indicazione dell'eventuale persona da proporre all'esercizio;
 - c) alla presentazione preventiva del certificato sanitario di igienicità dei locali e di quello di prevenzione incendi.
7. L'accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato all'interessato entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda attestata dal protocollo del comune.
8. Prima di iniziare l'attività e comunque entro trecentosessantacinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale il soggetto deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il comune accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con [D.M. 17 dicembre 1992, n. 564](#) del Ministro dell'interno (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande), ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva. Il comune, inoltre, accerta l'adeguata sorvegliabilità dei locali oggetto del permesso a costruire per ampliamento.
10. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.
11. Il comune, nell'ambito dei criteri di cui al comma 2, può stabilire le condizioni per l'esercizio delle attività di somministrazione effettuate in forma stagionale.
12. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati; in qualsiasi momento, anche su richiesta del comune, la CCIAA può svolgere controlli a campione sul permanere del possesso dei requisiti di cui all'articolo 65.
13. Entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione il comune ne comunica gli estremi, anche in via telematica, alla Giunta regionale, al prefetto, al questore, alla ASL territorialmente competente e alla CCIAA.

14. Gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico autorizzati ai sensi del comma 1 hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione.
15. La delega dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al soggetto preposto per l'esercizio dell'attività medesima deve essere comunicata al comune competente entro trenta giorni dall'avvenuto conferimento.

(28) Comma così modificato dall'art. 23, comma 1, lettera z), L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

(29) Comma così modificato dall'art. 23, comma 1, lettera z), L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

Art. 70

Limitazioni all'esercizio dell'attività.

1. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.
2. Il sindaco con propria ordinanza, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 78, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

Art. 71

Ampliamento degli esercizi.

1. L'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è soggetto a comunicazione al comune competente per territorio e può essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso.

Art. 72

Autorizzazioni temporanee.

1. In occasione di riunioni straordinarie di persone il comune nel cui territorio si svolge la manifestazione può rilasciare l'autorizzazione per lo svolgimento temporaneo dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66, nonché all'accertamento delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie.
3. Le autorizzazioni temporanee non possono avere durata superiore a quella della manifestazione e hanno validità solo in relazione ai locali o ai luoghi nei quali si svolge la manifestazione.

Art. 73

Disposizioni per i distributori automatici.

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico di cui all'articolo 69.
2. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

Art. 74

Esercizio di attività accessorie.

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 69 abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi previsti dalle normative vigenti.

Art. 75

Subingresso.

1. Il subingresso in proprietà o in gestione dell'attività è soggetto a comunicazione al comune in cui ha sede l'esercizio anche ai fini di cui all'articolo 63, comma 3, e determina la reintestazione dell'autorizzazione nei confronti del subentrante a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66.
2. In caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che subentra, può richiedere la reintestazione dell'autorizzazione continuando l'attività nei trecentosessantacinque giorni successivi alla data della morte. Tale termine può essere prorogato di altri sei mesi per ragioni non imputabili all'interessato. Entro lo stesso termine l'interessato deve essere in possesso del requisito di cui all'articolo 66, comma 1. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente risulta privo dei requisiti morali di cui all'articolo 65.

Art. 76

Revoca delle autorizzazioni.

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 69 sono revocate quando:

- a) il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
 - b) il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 65;
 - c) venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
 - d) venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
 - e) il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
 - f) in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità previste nell'articolo 75.
2. I casi che costituiscono comprovata necessità per le proroghe di cui alle lettere a), c) e d) sono individuati dagli indirizzi generali di cui all'articolo 68.
3. La proroga non è concessa in caso di:
- a) mancata comunicazione di cui all'articolo 63, comma 3 del presente testo unico;
 - b) mancata richiesta delle abilitazioni igienico-sanitarie, ovvero delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie;
 - c) ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

Art. 77

Pubblicità dei prezzi.

1. Il titolare dell'esercizio di somministrazione deve indicare in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo.
2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:
 - a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;
 - b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge l'obbligo di esposizione del menù anche all'esterno dell'esercizio, o comunque leggibile dall'esterno.
4. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.
5. Le modalità di pubblicità dei prezzi prescelte dall'esercente debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne somme aggiunte attribuibili al servizio.

Art. 78

Commissioni comunali.

1. I comuni o le unioni di comuni istituiscono una commissione consultiva, presieduta da un rappresentante del comune, composta da rappresentanti delle associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e della CCIAA.
2. La commissione di cui al comma 1 è nominata dal comune. I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento della commissione sono stabiliti dal comune, sentiti i soggetti di cui al comma 1.
3. La commissione esprime parere obbligatorio in merito:
 - a) alla programmazione dell'attività dei pubblici esercizi;
 - b) alla definizione dei criteri e delle norme generali per il rilascio delle autorizzazioni relative ai pubblici esercizi e alle loro modificazioni;
 - c) alla determinazione degli orari di esercizio dell'attività;
 - d) ai programmi di apertura di cui al titolo III, capo I, articolo 109.

Art. 79

Coordinamento con le altre norme che regolano la somministrazione.

1. Sono fatte integralmente salve le disposizioni di cui agli *articoli 86 e 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773* (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), le disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché ogni altra disposizione statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Art. 80

Sanzioni.

1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo autorizzatorio, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta, ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 65 e 66, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'*articolo 17-bis, comma 1, del r.d. 773/1931*.
2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'*articolo 17-bis, comma 3, del r.d. 773/1931*.
3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli *articoli 17-ter e 17-quater, del r.d. 773/1931*.
4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla *legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90* (Norme di attuazione della *legge 24 novembre 1981, n. 689* concernente modifiche al sistema penale).

5. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale), applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi ⁽³⁰⁾.

(30) Comma così corretto con Avviso di rettifica pubblicato nel B.U. Lombardia 8 febbraio 2010, n. 6, suppl. ord. 12 febbraio 2010, n. 2.

Delib.G.R. 23 gennaio 2008, n. 8/6495 (1).

Indirizzi generali per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande (L.R. n. 30/2003).

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 4 febbraio 2008, n. 6.

La Giunta regionale

Vista la L.R. 24 dicembre 2003, n. 30 "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande";

Visto in particolare l'art. 8 comma 1 della legge regionale suddetta in base al quale la Giunta regionale entro novanta giorni della sua entrata in vigore, sentito il parere delle rappresentanze degli enti locali, delle associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, fissa gli indirizzi di carattere generale sulla base dei quali i Comuni stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Vista la Delib.G.R. 17 maggio 2004, n. 7/17516 con la quale sono stati fissati gli indirizzi sopra indicati e in particolare l'art. 1 che assegnava validità triennale agli stessi;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere ad approvare dei nuovi indirizzi al fine di recepire le richieste di modifiche procedurali pervenute alla Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati a seguito della loro fase sperimentale di prima applicazione e anche per raccordare la procedura autorizzativa commerciale con le recenti modifiche normative introdotte sulla parte igienico-sanitaria dalla L.R. n. 8 del 2007;

Visto l'esito delle consultazioni con i rappresentanti degli Enti locali, delle associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale;

Acquisito il parere della competente Commissione Consiliare nella seduta del 6 dicembre 2007 con richiesta di modifiche che si intendono integralmente recepite nonché acquisite le ulteriori determinazioni votate dalla IV Commissione del Consiglio regionale nella seduta del 10 gennaio 2008 sui contenuti della lettera trasmessa dall'Assessore Franco Nicoli Cristiani il 21 dicembre 2007 (prot. n. O1.2007.0014428);

Su proposta dell'Assessore al Commercio, Fiere e Mercati;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

di approvare gli indirizzi generali per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della L.R. 24 dicembre 2003, n. 30 di cui all'allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Allegato A

Indirizzi generali per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della L.R. 24 dicembre 2003, n. 30

1 - Oggetto

1.1 I presenti indirizzi, in attuazione dell'art. 8 della L.R. 24 dicembre 2003, n. 30 "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande", stabiliscono le modalità per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché gli orari delle stesse.

2 Elementi della richiesta di autorizzazione

2.1 La richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata o spedita con raccomandata allo Sportello Unico o all'ufficio competente del Comune e deve indicare i seguenti elementi:

a) se trattasi di persona fisica, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA;

b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. 24 dicembre 2003, n. 30;

c) ubicazione dell'esercizio;

d) superficie indicativa di somministrazione e di servizio.

2.2 Le richieste di autorizzazione relative ad attività di somministrazione, negli esercizi in cui la stessa viene esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, devono indicare la superficie riservata a ciascuna attività.

2.3 La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. n. 445 del 2000, art. 38, ovvero alla presenza del dipendente addetto; in alternativa è ammessa l'allegazione di copia di un documento di identità.

2.4 Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento di sede di attività di somministrazione di alimenti e bevande, devono essere comunicate all'interessato e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione;

in tal caso il termine di cui all'art. 9 comma 7 della L.R. 24 dicembre 2003, n. 30 rimarrà sospeso.

3 *Allegati alla richiesta di autorizzazione*

3.1 Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione devono essere allegati:

a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in metri quadrati, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992 n. 564;

b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;

c) il certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco tramite lo Sportello Unico o l'ufficio competente del Comune;

d) la certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi, ove previsti in relazione a quanto disposto dal successivo punto 9;

e) la documentazione di previsione di impatto acustico in base al successivo punto 11;

f) la dichiarazione di attività produttiva e la notifica, ai fini della registrazione, di cui agli artt. 3 e 5 comma 2 della L.R. 2 aprile 2007, n. 8 dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che lo Sportello Unico o l'ufficio competente del Comune provvederà ad inviare alla ASL competente;

g) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

3.2 La documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c), e), f) e g) può essere presentata dal richiedente al Comune anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale, ma in ogni caso, obbligatoriamente, prima dell'inizio dell'attività che resta subordinata al possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 9 comma 8 della L.R. 24 dicembre 2003, n. 30.

4 *Comunicazione di inizio del procedimento*

4.1 Il Comune all'atto di presentazione della richiesta di autorizzazione rilascia al soggetto richiedente una ricevuta recante le seguenti indicazioni: l'ufficio comunale competente, l'oggetto del procedimento promosso, la persona responsabile del procedimento e l'ufficio nel quale si possa prendere visione degli atti.

4.2 Il Comune affigge copia dell'avvio del procedimento al proprio albo pretorio e di quello sede dell'eventuale sportello unico sovracomunale.

5 *Casi di comprovata necessità per richiesta proroga di attività*

5.1 Costituiscono giustificato motivo di proroga, ai sensi della L.R. 24 dicembre 2003, n. 30, art. 16, comma 1, lettere a), c) e d) i seguenti casi:

a) il ritardo da parte del Comune nel rilascio delle richieste concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie necessarie per l'avvio delle opere di sistemazione dei locali;

b) l'incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativo.

6 *Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande*

6.1 Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, in relazione all'attività esercitata ed in conformità alla dichiarazione di inizio attività produttiva e alla notifica effettuata alla ASL competente ai fini della registrazione possono assumere le seguenti denominazioni:

a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;

b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;

- c) tavole calde, self-service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: barcaffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere;
- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- j) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
- k) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

6.2 Le denominazioni di cui al precedente punto hanno validità ai soli fini di monitoraggio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ed in relazione alla comunicazione di cui all'art. 3 della L.R. 24 dicembre 2003, n. 30.

6.3 Il titolare dell'attività deve comunicare al Comune, prima dell'inizio o della modifica dell'attività, la denominazione di riferimento di cui al punto 6.1. Uno stesso esercizio, qualora svolga attività diverse, deve segnalare le diverse denominazioni assunte e in tali casi si intende prevalente l'attività che occupa la percentuale maggiore di superficie di somministrazione.

6.4 La Regione istituisce, nell'ambito dell'Osservatorio commerciale di cui all'art. 7 della L.R. 23 luglio 1999, n. 14, un Osservatorio sui pubblici esercizi per il monitoraggio della rete a cui collaborano i Comuni, le Province, le Comunità Montane, le Camere di Commercio e le Associazioni imprenditoriali.

7 Ubicazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

7.1 I criteri comunali di cui all'art. 9 della L.R. n. 30/2003, previo parere della Commissione di cui all'art. 20 della L.R. n. 30/2003, potranno prevedere limiti di distanza per esercizi di somministrazione solo a fronte di motivata esigenza volta ad assicurare la sicurezza stradale e ad evitare addensamenti di traffico, di disturbo alla quiete o alla sicurezza pubblica o simili e comunque non allo scopo di limitare la concorrenza.

7.2 Il Comune, in relazione al rilascio o al trasferimento di autorizzazioni relative ad attività di somministrazione di alimenti e bevande ad apertura prevalentemente serale, abbinate ad attività di intrattenimento o svago o dotate di spazi di somministrazione all'aperto, è tenuto a valutare l'idoneità dell'ubicazione o a richiedere particolari misure di mitigazione, in relazione al rispetto della quiete e della sicurezza pubblica, prevedendo fasce o misure di rispetto tra i pubblici esercizi, i luoghi di cura e riposo e i luoghi destinati al culto.

8 Superficie delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e modalità di misurazione dei locali destinati ai servizi

8.1 I criteri comunali di cui all'art. 9 comma 2 della L.R. 24 dicembre 2003, n. 30 non potranno stabilire alcun limite minimo né massimo di superficie per esercizio.

I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto di normative edilizio-urbanistiche e igienico-sanitarie, dovranno comunque avere superfici adeguate, idonee ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata.

8.2 In relazione alle modalità di misurazione dei locali di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 24 dicembre 2003, n. 30, si precisa che fanno parte dei locali destinati a servizi i seguenti:

- a) i servizi igienici per il pubblico e il personale;
- b) i camerini;
- c) il guardaroba;
- d) gli spogliatoi per il personale;
- e) la cucina, compresa la zona lavaggio stoviglie;
- f) il locale dispensa;
- g) il locale preparazione alimenti;
- h) gli ingressi, i relativi disimpegni e la zona casse;
- i) locali filtranti e separanti in genere.

Non fa comunque parte dell'area destinata all'attività di somministrazione e vendita, quella occupata dagli arredi per la somministrazione quali poltrone, divani e tavoli di ridotte dimensioni.

9 *Parcheggi e soste veicolari*

9.1 I Comuni, nell'ambito del piano dei servizi di cui all'art. 9 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12, stabiliscono le condizioni per garantire un'adeguata dotazione di spazi o parcheggio indispensabili per l'attuazione, la funzionalità e la fruibilità dei nuovi insediamenti di pubblici esercizi ed una loro corretta integrazione urbana.

9.2 In attesa della definizione dei provvedimenti di cui al punto

9.1 i Comuni, nell'ambito della programmazione di settore di cui al paragrafo 12, possono stabilire, per l'apertura di nuovi esercizi o l'ampliamento degli esistenti, una dotazione effettiva di spazi a parcheggio aggiuntiva rispetto a quella minima già prevista dalla normativa vigente per le strutture a destinazione commerciale, al fine di rendere compatibili tali attività con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità e alla mobilità dei consumatori. Tale disponibilità può essere conseguita mediante accordi con i proprietari di altre aree che garantiscano l'uso delle stesse nelle ore di apertura dell'esercizio.

9.3 I Comuni, al fine di valorizzare il ruolo di aggregazione sociale svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di rivitalizzazione urbana, dispongono misure per facilitare le soste in prossimità di tali attività, anche mediante la rimozione, dopo le ore 18.30, degli eventuali vincoli alla sosta esistenti.

10 *Indicazioni di carattere urbanistico*

10.1 I Comuni, al fine di garantire il concreto inserimento nell'assetto urbanistico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, definiscono le aree di particolare interesse ambientale, storico, archeologico ed artistico-culturale nelle quali si rende necessario sottoporre tali attività a limitazioni o divieti, allo scopo di salvaguardare la natura delle aree stesse.

10.2 I Comuni, ai fini della programmazione di cui al paragrafo 12 tengono conto delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere e in particolare:

- degli insediamenti residenziali;
- degli insediamenti scolastici e universitari, delle sedi di attività culturali e sportive, nonché di uffici pubblici e privati e degli insediamenti industriali e produttivi;
- delle infrastrutture di traffico quali autostazioni, stazioni ferroviarie e delle linee metropolitane, portuali ed aeroportuali;
- delle zone a traffico limitato e delle isole pedonali.

11 *Impatto acustico ed ambientale*

11.1 La documentazione di previsione di impatto acustico, ove prevista e conformemente alle disposizioni della normativa vigente, è trasmessa da parte del Comune, per la relativa valutazione, all'ARPA territorialmente competente. L'eventuale parere negativo dell'ARPA, sia in fase di valutazione della previsione di impatto acustico che successivamente in fase di esercizio dell'attività, comporta l'adeguamento del locale entro un termine prefissato dal Comune.

11.2 Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande che danno origine ad inquinamento acustico si applicano le normative attuative della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e del d.p.c.m. 14 novembre 1997.

11.3 Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dall'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

12 *Criteri comunali per il rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di sede*

12.1 I Comuni, sprovvisti di criteri relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della L.R. 24 dicembre 2003, n. 30, adottano gli stessi entro 180 giorni dall'approvazione dei presenti indirizzi. I criteri comunali hanno validità quadriennale a decorrere dalla data della loro approvazione.

12.2 I Comuni dotati di programmazione di settore vigente, effettuata in base alle indicazioni contenute nella Delib.G.R. 17 maggio 2004, n. 7/17516, sono tenuti ad aggiornare la stessa entro 180 giorni dalla sua scadenza, in base ai presenti indirizzi. Tali programmazioni comunali mantengono i loro effetti solo se non in contrasto con le indicazioni a tutela della concorrenza contenute nei presenti indirizzi. I Comuni trasmettono agli uffici della Regione Lombardia competenti in materia di commercio interno i criteri adottati.

12.3 I Comuni, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della L.R. 24 dicembre 2003, n. 30, in relazione all'interesse dei consumatori e all'efficienza delle attività di somministrazione, possono modificare i criteri di cui sopra prima della scadenza del quadriennio di vigenza.

12.4 I Comuni devono favorire una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, assicurando che tutte le zone del loro territorio siano adeguatamente servite in funzione del tipo di utenza continuativa o stagionale della zona specifica, tenendo conto di un adeguato livello di accessibilità veicolare e pedonale agli esercizi; tale livello di accessibilità dipende dalle infrastrutture viarie disponibili, dai mezzi di trasporto pubblico esistenti e dalle possibilità di sosta veicolare.

12.5 I Comuni, al fine di garantire che i pubblici esercizi possano operare con adeguati livelli di produttività e concorrenzialità, attraverso una equilibrata presenza sul territorio degli stessi, potranno stabilire, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della L.R. 24 dicembre 2003, n. 30, indicazioni programmatiche.

12.6 Ai fini della predisposizione dei criteri di programmazione delle attività di somministrazione i Comuni tengono conto altresì:

- dell'andamento demografico della popolazione residente;
- della popolazione fluttuante;
- dei flussi turistici;
- della quantificazione della maggiore spesa della popolazione residente, data dal numero dei residenti per la maggiore spesa individuale annua;
- della quantificazione dell'offerta e della domanda.

12.7 Le autorizzazioni al trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno della zona comunale nella quale sono già ubicate costituiscono atto dovuto da parte del Comune. Il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento sarà subordinato alla verifica dei criteri di cui al punto 12.6 nel caso di richieste concernenti zone diverse da quelle della precedente ubicazione.

12.8 I criteri comunali individuano le attività di somministrazione per i quali si prevede, in relazione alle caratteristiche della zona, il rilascio di autorizzazioni stagionali ai quali si applicano le disposizioni di cui sopra.

12.9 L'attività di cui al punto precedente è svolta per uno o più periodi complessivamente non inferiori a due e non superiori a sei mesi per ciascun anno solare.

13 Orario giornaliero

13.1 I Comuni, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della L.R. 24 dicembre 2003, n. 30, fissano l'orario di apertura e chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

13.2 I Comuni, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della L.R. 24 dicembre 2003, n. 30, possono differenziare l'orario nell'ambito dello stesso territorio, fissandolo in base alle seguenti indicazioni:

- a) tra le ore 5 e le ore 2 del giorno successivo, per gli esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente; l'orario di chiusura di tali esercizi può essere posticipato dal Comune, su richiesta dell'esercente, a condizione che lo stesso si impegni a garantire di non arrecare danno alla quiete pubblica attraverso idonee misure di mitigazione relative anche al decoro urbano dell'area immediatamente adiacente all'esercizio;
- b) per particolari esigenze di servizio al cittadino, in relazione alle attività di cui alle lettere a), b, c), d), e), f), g) ed h) del precedente punto 6, possono autorizzare specifiche deroghe all'orario di apertura mattutino, comunque garantendo una fascia oraria di chiusura notturna di non meno di quattro ore;
- c) tra le 7 e le ore 3 per gli esercizi che, congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, effettuano attività di intrattenimento danzante e/o musicale e di svago.

La chiusura degli esercizi di cui alla lettera j) del paragrafo 6, autorizzati ai sensi dell'art. 68 r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), può essere posticipata da parte del Comune.

13.3 I Comuni, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della L.R. 24 dicembre 2003, n. 30, possono autorizzare particolari deroghe agli orari in occasione delle ricorrenze natalizie, di fine anno, di carnevale, delle feste patronali e di speciali manifestazioni locali.

14 Obblighi degli esercenti sugli orari

14.1 I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato sulla base dell'attività esercitata che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti minimi e massimi e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale.

14.2 L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.

14.3 La scelta dell'orario deve essere comunicata al Comune, sia in caso di nuova apertura dell'esercizio che di subingresso o di trasferimento in altra sede. Tale comunicazione deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività.

14.4 L'esercente è tenuto ad osservare l'orario prescelto e a comunicare al Comune con almeno due giorni di anticipo, l'eventuale modifica non occasionale dell'orario di apertura e chiusura.

15 Orari degli esercizi a carattere misto

15.1 Gli esercizi a carattere misto, che congiuntamente alla attività di somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o di servizi, osservano l'orario di apertura e di chiusura previsto per l'attività prevalente. Il carattere di prevalenza è determinato con riguardo alla superficie destinata a ciascuna attività .

15.2 Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati all'interno degli impianti stradali di distribuzione carburanti sono tenuti ad osservare gli orari previsti per l'attività prevalente. Detti esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono non osservare l'obbligo di chiusura tra il turno antimeridiano ed il turno pomeridiano previsto per l'attività prevalente.

I Comuni di pertinenza possono concedere l'estensione dell'orario, oltre quello stabilito per l'attività prevalente ed entro i limiti previsti nel Comune medesimo, previa specifica richiesta del singolo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

16 *Esclusione dalla disciplina sugli orari*

16.1 Non sono soggetti alle disposizioni sugli orari di cui al presente provvedimento le attività di somministrazione poste nelle aree di servizio lungo le autostrade, all'interno delle stazioni ferroviarie, delle linee di trasporto locale metropolitane, delle stazioni portuali ed aeroportuali, delle autostazioni, nonché le attività ricettive per la somministrazione di alimenti e bevande ai soli alloggiati.

17 *Commissioni Comunali*

17.1 I Comuni, in relazione alla nomina dei rappresentanti delle associazioni di categoria di cui all'art. 20 della L.R. 24 dicembre 2003, n. 30, dovranno valutare il criterio della maggiore rappresentatività a livello provinciale.

17.2 I Comuni, qualora non tengano conto dei pareri espressi dalla Commissione, hanno l'obbligo di motivare per iscritto le loro decisioni.

18 *Cessazione dell'attività*

18.1 Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che cessa di esercitare l'attività deve trasmettere al Comune competente, entro trenta giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'autorizzazione stessa.

19 *Prevenzione del consumo degli alcolici fra i giovani*

19.1 I Comuni al fine di evitare l'abuso di bevande alcoliche da parte dei giovani e di promuovere la sicurezza stradale e la tutela della salute, anche in raccordo con le relative iniziative regionali, e ricercando la collaborazione delle altre istituzioni e delle associazioni imprenditoriali, promuovono:

- iniziative di formazione e di educazione al consumo presso il personale degli esercizi di somministrazione, i giovani, le famiglie;
- l'adozione di misure di prevenzione rivolte ai frequentatori degli esercizi aperti nelle fasce orarie notturne e serali, con particolare riferimento a forme di trasporto pubblico, autocertificazione e responsabilizzazione dei guidatori di moto ed autoveicoli;
- forme di premialità per gli esercenti che adottano le misure preventive e di controllo più efficaci.

20 *Disposizioni transitorie*

20.1 I Comuni che non hanno ancora definito i criteri di cui all'art. 9 comma 2 della L.R. 24 dicembre 2003, n. 30 sono tenuti a svolgere le istruttorie inerenti le richieste di autorizzazione per l'apertura di attività di somministrazione di alimenti e bevande in base ai principi di cui ai sottoparagrafi 12.4 e 12.6 dei presenti indirizzi.

21 *Raccordo tra disciplina igienico sanitaria della L.R. n. 30 del 2003, e L.R. n. 8 del 2007*

21.1 A seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 8 del 2007 i richiami contenuti nella L.R. n. 30 del 2003 alle autorizzazioni sanitarie devono intendersi automaticamente sostituiti con le dichiarazioni di inizio attività produttiva e con le notificazioni ai fini della registrazione alle ASL competenti, così come disciplinate dagli artt. 3 e 5 della L.R. n. 8 del 2007.

21.2 La dichiarazione di inizio attività produttiva e la notifica ai fini della registrazione alla ASL competente di cui agli artt. 3 e 5 della L.R. n. 8 del 2007 non sono mai sostitutive dell'autorizzazione commerciale prevista dall'art. 9 della L.R. n. 30 del 2003 per l'apertura e il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.